

**Circolare della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche
20 gennaio 2017, n. 1478
Procedimenti relativi all'approvazione dei progetti di competenza di questa Direzione
generale - Precisazioni e disposizioni**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

Circolare 20 gennaio 2017, n. 1478

**Procedimenti relativi all'approvazione dei progetti di competenza di questa Direzione
generale - Precisazioni e disposizioni**

A tutte le divisioni

Agli U.T.D.

Con la presente circolare si intendono disciplinare con maggior dettaglio i procedimenti connessi all'approvazione tecnica da parte di questa Direzione generale di progetti di nuove dighe e di modifica di quelle esistenti, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti tra divisioni centrali e uffici tecnici, tenuto conto di quanto disposto dal D.M. 4/8/2014 n. 346 recante l'organizzazione degli uffici del Ministero.

Nel seguito si richiamano quindi le disposizioni che regolano, per ciascun livello di progettazione o tipologia di intervento, il procedimento di competenza, tenendo conto delle precedenti circolari impartite in passato sull'argomento.

Progetto preliminare o di massima o di fattibilità tecnica ed economica

I contenuti del progetto sono regolati dall'art. 1 del D.P.R. 1363/1959 e, per i lavori pubblici, dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e - transitoriamente - dagli artt. 17-22 del D.P.R. 207/2010.

Il procedimento di parere tecnico è regolato dall'art. 1 del D.P.R. 1363/1959 ed è di competenza dell'UTD ai sensi della predetta disposizione, della Circ. PCM 22806/1995 p.to E) e del D.M. 4/8/2014.

Si rappresenta che, oltre al caso delle nuove dighe, la necessità di passaggio per una progettazione preliminare appare necessaria soprattutto per gli interventi di particolare complessità su dighe esistenti per i quali può diventare fondamentale la comparazione di più soluzioni.

In tali casi (nuove dighe, interventi complessi su dighe esistenti) si richiama tuttavia quanto già indicato con nota n. 25493 del 15/12/2015 (**all. 1**) in merito all'esigenza che l'istruttoria dell'UTD, potendo condizionare i successivi procedimenti di competenza centrale, sia oggetto di preventiva condivisione con la Divisione di coordinamento, nella forma ad esempio del nulla-osta della predetta Divisione allo schema di istruttoria dell'UTD.

La durata complessiva massima del procedimento è regolata dal DPCM 225/2011 ed è fissata in 90 giorni.

Progetto definitivo (già esecutivo ex D.P.R. 1363/1959)

I contenuti del progetto devono intendersi regolati dagli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 1363/1959 (Circ. PCM 22806/1995, p.to E, che equipara il progetto definitivo ex norme sui lavori pubblici al progetto esecutivo ex "regolamento dighe") e, per i lavori pubblici, dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e - transitoriamente [fino all'emanazione del D.M. attuativo di cui all'art. 23, co. 3 e all'art. 216, co. 4, del D.Lgs. 50/2016] - dagli artt. 24-32 del D.P.R. 207/2010. Fino all'emanazione del nuovo "*Regolamento dighe*", i contenuti strettamente tecnici del progetto previsti per i lavori pubblici sono applicabili per analogia anche ai lavori non ricadenti, per ambito di applicazione, in detta disciplina.

Il procedimento di approvazione tecnica è regolato dall'art. 1 del D.L. 507/1994, conv. L. 584/1994, e dall'art. 5 del D.P.R. 1363/1959 ed è di competenza della Div. coordinamento ai sensi della predetta disposizione, della Circ. PCM 22806/1995 p.to E) e del D.M. 4/8/2014, con la partecipazione dell'UTD mediante pre-istruttoria, per gli aspetti di completezza degli elaborati e rispondenza allo stato dei luoghi (Circ. SDI/8457 del 19/10/1998), nonché per quanto attiene specificatamente alle strutture resistenti in c.a. ed acciaio (secondo quanto precisato in **all. 2**).

Partecipano all'istruttoria le divisioni specialistiche interessate per parere (costituendo nei casi complessi appositi gruppi di lavoro) dalla Div. di coordinamento.

Per le nuove dighe e per gli interventi di sostanziale modifica delle dighe esistenti è necessaria l'acquisizione sul progetto definitivo del parere del Consiglio Superiore LL.PP. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 1363/1959.

In termini procedurali si richiama l'attenzione sull'esigenza di evitare, per quanto possibile e soprattutto nei casi di lavori pubblici, approvazioni condizionate che siano gravate da prescrizioni che, per numero e/o rilevanza tecnica, siano tali da poter comportare significative modifiche del progetto stesso, risultando in tali casi preferibile l'adozione di un atto interlocutorio che indichi, ai fini dell'approvazione, le necessarie modifiche progettuali a carico del proponente.

Si richiama altresì la necessità di distinguere chiaramente le prescrizioni (cogenti) dalle raccomandazioni (facoltative) e la necessità che i pareri tecnici acquisiti (CSLLPP) siano

possibilmente tradotti in termini di prescrizioni e raccomandazioni nell'atto di approvazione o interlocutorio di competenza, oltre ai generici rimandi ai "considerato" del voto.

La durata complessiva massima del procedimento è regolata dal DPCM 72/2011 ed è fissata in 180 giorni (assegnandosi 45 giorni per la pre-istruttoria dell'UTD), salvo gli interventi di incremento delle condizioni di sicurezza idraulica e sismica per i quali la durata massima è fissata in 90 giorni ai sensi dell'art. 4, co. 4, del D.L. 79/2004, conv. L. 139/2004.

Ove sussistano motivi ostativi all'approvazione del progetto, la Div. di coordinamento (o l'UTD in caso di incompletezza di atti) comunica al richiedente le ragioni stesse, consentendogli di presentare integrazioni, fissando termini nel caso di lavori da eseguirsi per ottemperare a prescrizioni di questa Amministrazione. In tal caso, il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni o delle osservazioni (o alla decorrenza del relativo termine).

Progetto esecutivo

I contenuti del progetto sono da intendersi regolati, in termini di successivo approfondimento tecnico rispetto al progetto definitivo, dagli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 1363/1959 e, per i lavori pubblici, dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e - transitoriamente - dagli artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010. Fino all'emanazione del nuovo "Regolamento dighe", i contenuti strettamente tecnici del progetto previsti per i lavori pubblici sono applicabili per analogia anche ai lavori non ricadenti, per ambito di applicazione, in detta disciplina.

Il progetto esecutivo presentato a seguito di approvazione del progetto definitivo deve essere oggetto di procedimento di verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni emanate in sede di approvazione del progetto definitivo e di approvazione tecnica ai sensi dell'art. 1 del D.L. 507/1994, conv. L. 584/1994 in caso di modifiche significative rispetto al progetto definitivo. Il progetto esecutivo deve essere altresì oggetto di approvazione tecnica per rendere efficaci, per le opere complementari e accessorie in c.a. e acciaio non definite - a livello di progetto delle strutture - nel progetto definitivo, la disposizione recata dall'art. 1, co. 7 bis, del D.L. citato.

Il procedimento è di competenza della Div. coordinamento ai sensi del D.M. 4/8/2014, con la partecipazione dell'UTD in termini di istruttoria preventiva per gli aspetti di completezza degli elaborati e conferma della rispondenza allo stato dei luoghi (in analogia a quanto effettuato per il progetto definitivo), nonché per l'istruttoria sulle opere strutturali in c.a. ed acciaio, come nel seguito specificato. Si rimanda a quanto indicato per il progetto definitivo per l'eventuale contributo delle div. specialistiche.

Le opere provvisorie non sono di norma oggetto di approvazione tecnica, ricadendo nell'esclusiva responsabilità del concessionario e dell'esecutore, fatta salva la facoltà di impartire prescrizioni e raccomandazioni in caso di problemi tecnici di particolare rilievo per gli aspetti di competenza (es.

strutture di sostegno provvisorie degli scavi di fondazione della diga di particolare rilevanza, che possono potenzialmente incidere sulla buona riuscita delle opere definitive), ovvero nei casi in cui i lavori devono essere eseguiti in presenza di invaso.

Nel richiamare quanto già indicato per il progetto definitivo, si conferma che la durata complessiva massima del procedimento di approvazione è regolata dal DPCM 72/2011 e deve considerarsi fissata, come per il progetto definitivo, in 180 giorni, di cui 45 per la pre-istruttoria dell'UTD e in 90 giorni per i progetti di incremento delle condizioni di sicurezza idrauliche e sismiche. **Detti termini si riferiscono a progetti di nuove dighe o di completa ristrutturazione di dighe esistenti e debbono essere adeguatamente contenuti in caso di interventi minori.**

Modifiche e varianti sostanziali / non sostanziali

Ai sensi dell'art. 1, co. 5, del D.L. 507/1994, conv. L. 584/1994 è soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche “ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario” o “variante sostanziale”. Il procedimento è di competenza della Div. di coordinamento e si rimanda a quanto già indicato per la progettazione definitiva ed esecutiva.

Nel caso di “varianti non sostanziali al progetto esecutivo o alle modalità costruttive” si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 9 del D.P.R. 1363/1959; solo in questo caso la competenza è dell'UTD anche ai sensi della Circ. PCM 22806/1995 p.to E) e del D.M. 4/8/2014 e la durata massima del procedimento è fissata in 60 giorni dal DPCM 225/2011.

Ove la variazione o l'intervento riguardi opere non di rilievo per gli aspetti di sicurezza di competenza, si evidenzia che detta valutazione deve estrinsecarsi in un “nulla-osta” da parte dell'UTD.

Gli interventi di manutenzione ordinaria o gli interventi sostitutivi ma non modificativi di parti di opere (es. manutenzione paratoia di fondo) non sono soggetti ad approvazione tecnica (salvo che il rifacimento non discenda da difetti originari o acquisiti della parte di opera interessata).

Sugli interventi approvabili “ex post” si rimanda a quanto indicato dalla Circ. PCM 22806/1995 p.to D), rappresentando tuttavia che l'attività di vigilanza dei lavori deve prevenire l'esecuzione di interventi di modifica senza il preventivo esame tecnico da parte di questa Amministrazione.

In termini procedurali, anche ai fini di una corretta applicazione del riparto di competenza tra UTD e Div. di coordinamento, si evidenzia la necessità che, soprattutto nei casi dubbi, il carattere di “variante non sostanziale” o di modifica non incidente “sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario” sia oggetto di valutazione condivisa tra l'UTD e la Div. di coordinamento, nelle forme ritenute più opportune e senza aggravio del procedimento anche in termini di durata.

Si precisa che gli interventi di modifica/variante non sostanziale di dighe esistenti non sono oggetto di collaudo ex art. 14 del D.P.R. 1363/1959.

Riparto di competenze tra Div. 4 e Div. 5 sui progetti riguardanti dighe esistenti

Per gli interventi di sostanziale rifacimento di dighe esistenti, già collaudate ex art. 14 D.P.R. 1363/1959 o ex disposizioni previgenti, comportanti il rinnovo degli involti sperimentali, è previsto il passaggio di competenze alla Div. 4, ai sensi del D.M. 4/8/2014, eventualmente tramite istruttoria di gruppo di lavoro congiunto Div. 4 - Div. 5.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria di dighe esistenti, già collaudate, la competenza resta della Div. 5 ai sensi del D.M. 4/8/2014 eventualmente tramite istruttoria di gruppo di lavoro congiunto Div. 4 - Div. 5; in ogni caso la decisione sulla competenza è sottoposta al Direttore generale.

Progetti di opere in c.a. ed acciaio

L'art. 1, co. 7 bis, del D.L. 507/1994, convertito con L. 584/1994, così recita: *“l’approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe [ora DG Dighe] tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla L. 25 novembre 1962, n. 1684, alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, e alla L. 5 novembre 1971, n. 1086”*; il riferimento normativo nazionale è ora costituito anche dal D.P.R. 380/2001 (in particolare artt. 64-67 e 93-94).

L'obiettivo della norma è chiaramente quello della semplificazione, evitando la duplicazione, presso i competenti uffici regionali, dei procedimenti autorizzativi sui progetti e sui lavori e dei controlli in corso d'esecuzione ordinariamente previsti per la realizzazione di opere con funzione resistente ai sensi delle citate leggi 1086/71 e 64/74, il cui ambito procedurale, anche per le opere complementari e/o accessorie degli impianti di ritenuta, risulta infatti sostanzialmente regolamentato dalle specifiche norme statali di settore riguardanti le grandi dighe.

In tal senso questa Amministrazione, nell'ambito dell'approvazione dei progetti definitivi/esecutivi generali delle opere di sbarramento (o di loro modifiche), assolve e vigila in merito al rispetto degli adempimenti prescritti dalle norme sopra richiamate applicabili alle opere complementari e/o accessorie per gli aspetti connessi al controllo della progettazione, ferme restando le ulteriori attività di controllo poste in essere in fase di realizzazione ai sensi del vigente Regolamento di cui al D.P.R. 1363/59 - I parte.

Data l'assenza di adeguata disciplina regolamentare si ritiene opportuno fornire in allegato (**all. 2**) indicazioni dettagliate sul procedimento (di competenza essenzialmente dell'UTD), richiamando anche la circolare di cui alla nota n. 7581 del 6/4/2016 relativa all'istruttoria delle rivalutazioni sismiche delle opere accessorie. Dette indicazioni potranno essere oggetto di ulteriori perfezionamenti sulla base dell'esperienza acquisita.

Rivalutazioni della sicurezza idrologico-idraulica e sismica delle dighe esistenti

Per le dighe esistenti, come già disciplinato con circolare n. 6729/RID del 4/9/2007 la competenza ad esprimersi sulla rivalutazione idrologico-idraulica, nonché sulla portata di progetto in caso di interventi, è della Div. 7, come confermato dal D.M. 4/8/2014.

Parimenti per le verifiche sismiche (rivalutazione della sicurezza sismica) delle dighe la competenza è della Div. 6 ai sensi del medesimo D.M..

Le suddette verifiche sono soggette ad approvazione anche ai sensi dell'art. 4, co. 3, del D.L. 79/2004 conv. L. 139/2004.

La competenza ad emettere gli eventuali provvedimenti sull'esercizio e/o a prescrivere gli eventuali interventi di incremento delle condizioni di sicurezza (idraulica o sismica) resta delle div. di coordinamento.

Vigilanza nel corso dei lavori

Per i compiti di vigilanza nel corso dei lavori e il riparto di competenze tra UTD e Sede centrale, si rimanda al D.M. 4/8/2014 e alla Circ. PCM 22806/1995, p.to E), ricordando che, per le dighe, è di competenza dell'UTD l'autorizzazione alla costruzione dello sbarramento, mentre è di competenza della Div. di coordinamento la verifica dell'adeguatezza e idoneità degli scavi di fondazione e la verifica di adeguatezza degli impianti di confezionamento e posa dei materiali (competenza ora limitata dalle norme in materia di certificazioni sugli impianti recate, ad es. per il calcestruzzo confezionato con procedimento industrializzato, dalle NTC 2008 - § 11.2.8).

Per interventi su dighe esistenti l'applicazione del D.P.R. 1363/1959 - Cap. II (riferita alla costruzione di nuove dighe) deve ragionevolmente graduarsi tramite il Foglio di condizioni per la costruzione, ove previsto, che disciplina anche le attività di collaudo ex art. 14 del D.P.R. cit., la nomina dell'Assistente governativo e le procedure di raccordo con il documento di protezione civile nel corso dei lavori.

Acquisizione dei collaudi statici delle opere in c.a. ed acciaio esistenti

L'art. 43, co. 15 del D.L. 201/2011, conv. L. 214/2011, stabilisce che: *“all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza, prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in*

vigore della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata”.

Al riguardo, attese anche le manifestate difficoltà di reperimento da parte di taluni concessionari dei pregressi atti di collaudo statico, si rappresenta l'esigenza di acquisire almeno gli estremi della relativa presentazione agli uffici di genio civile o alle prefetture (ex R.D. 229/1939) o dell' "autodeposito" in passato consentito per gli enti pubblici, ovvero, in mancanza e in analogia con altri procedimenti, di acquisire idonea certificazione di conformità ed adeguatezza statica delle opere in questione ai requisiti, anche in termini di caratteristiche dei materiali, stabiliti dalla normativa tecnica vigente all'epoca della costruzione. Detta certificazione, debitamente firmata da ingegnere abilitato alla collaudazione statica di strutture, potrà costituire specifico allegato o parte preliminare dello studio di rivalutazione della sicurezza sismica delle opere accessorie la cui presentazione, con priorità per le zone sismiche 1 e 2, è prescritta da questa Amministrazione in base ai presupposti richiamati con la circolare n. 7581 del 6/4/2016.

Detta certificazione risulta necessaria, in caso di mancato reperimento dei collaudi statici originari, soprattutto per opere realizzate successivamente all'entrata in vigore della L. 1086/1971, mentre per le opere antecedenti (sempre in caso di mancato reperimento di collaudo originario ove previsto) si ritiene necessario prescrivere ed acquisire, con priorità per le zone sismiche 1 e 2, direttamente la rivalutazione sismica e poi il collaudo statico in caso di interventi ad essa conseguenti.

Si ricorda che trattasi di opere in esercizio e che l'acquisizione o almeno la conoscenza degli esiti dei collaudi statici delle opere in c.a. ed acciaio (o di analoga certificazione) deve di norma costituire atto presupposto del collaudo ex art. 14 del D.P.R. 1363/1959.

Per quanto attiene alle paratoie si deve dare atto che, in assenza di precise disposizioni normative, detti dispositivi sono stati in passato frequentemente ritenuti esclusi dagli adempimenti relativi alle strutture resistenti in acciaio, essendo invece considerati parti di impianti elettromeccanici. In tali casi, per le dighe già collaudate ex art. 14 D.P.R. 1363/1959, non si ritiene di dover dare corso ad ulteriori accertamenti, salvo situazioni particolari motivate, mentre per le dighe non ancora collaudate ai sensi del regolamento dighe è opportuno che i collaudatori ex art. 14 D.P.R. 1363/1959 acquisiscano i collaudi funzionali impiantistici disponibili o le certificazione del produttore delle paratoie stesse e/o procedano a verifiche tecnico-funzionali indipendenti.

Per le nuove opere, tenuto conto di quanto disposto in linea tecnica dal D.M. 14/1/2008 (cap. 9), dalle relative istruzioni applicative e del parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. reso con voto n. 155 del 2010, risulta necessario che anche tali strutture in acciaio, con particolare riguardo alle paratoie metalliche degli scarichi di superficie e degli scarichi di maggiori dimensioni e salvo casi particolari (come le valvole effettivamente considerabili parti impiantistiche), siano oggetto di collaudo statico; tale adempimento deve essere richiamato negli atti di approvazione tecnica di competenza di questa Amministrazione.

Progetti di opere di derivazione e adduzione comprese le condotte forzate

Per i progetti relativi a opere di derivazione in c.a. o acciaio o di altri materiali resistenti, in attesa dell'emanazione del nuovo "regolamento dighe", si forniranno specifiche indicazioni con separato atto, fermi restando i principi generali dettati dalla presente; per dette opere la divisione centrale di riferimento è la Div. 3, cui sono attribuiti i compiti relativi di approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione dalle dighe di competenza e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, ai sensi del D.M. 4/8/2014.

Per quanto non disciplinato dalla presente si rinvia alle circolari ed istruzioni tecniche già diramate.

Il Direttore Generale: CINELLI

Allegato 1: nota DG Dighe n. 25493 del 15.12.2015

Agli Uffici tecnici per le dighe - U.T.D.

Alle Div.4 e 5

e, p.c., Alle Div 6 e 7

Oggetto: Progetti preliminari di nuove dighe o di intervento di sostanziale modifica di dighe esistenti - Parere tecnico - Applicazione art. 1 D.P.R. 1363/1959

Si fa riferimento al procedimento per l'emissione del parere tecnico su progetti preliminari di nuove dighe o di modifica sostanziale di dighe esistenti per i quali il progetto definitivo debba essere oggetto di approvazione tecnica ai sensi dell'art. 1, co. 5, del D.L. 507/1994, convertito con L. 584/1994.

Il D.M. 4/8/2014, recante l'organizzazione degli uffici del Ministero, conferma la competenza dell'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio circa l'emissione del parere sui progetti preliminari ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 1363/1959 e la competenza delle Divisioni di coordinamento 4 e 5 per la successiva approvazione dei progetti definitivi/esecutivi, previo parere - obbligatorio o facoltativo - del Consiglio Superiore dei LL.PP..

In merito si ritiene utile evidenziare come le scelte operate in sede di progettazione preliminare (già di massima), comportanti anche la motivata comparazione di differenti soluzioni tecniche ai sensi delle disposizioni su detto livello di progettazione recate dal D.P.R.207/2010, possano incidere in

maniera sostanziale e difficilmente reversibile sul prosieguo della progettazione, in particolare in presenza di parere tecnico favorevole dell'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio.

Nell'ottica di assicurare la necessaria unitarietà di indirizzo, si ritiene pertanto opportuno che, ferme restando le competenze sul procedimento assegnate dal D.P.R. 1363/1959 e dalle successive disposizioni organizzative, il parere sui richiamati progetti preliminari sia oggetto di sostanziale condivisione tra Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio e la Divisione di coordinamento, che potrà eventualmente avvalersi delle divisioni specialistiche.

Quanto sopra nelle forme ritenute più opportune per assicurare la snellezza del procedimento (ad esempio: nulla-osta della Divisione di coordinamento allo schema di istruttoria dell'U.T.D.).

Resta nelle competenze dell'Ufficio tecnico la conclusione del procedimento con l'emissione del formale parere sul progetto preliminare ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 1363/1959, nel rispetto del termine fissato dalle vigenti norme in 90 giorni.

Il Direttore Generale: CINELLI

Allegato 2: Progetti di opere in c.a. ed acciaio - Disciplina per l'applicazione dell'art. 1. co. 7 bis D.L. 507/1994 conv. L. 584/1994

Premessa

L'art. 1, co. 7 bis, del D.L. 507/1994, convertito con L. 584/1994, così recita: "*L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe [ora DG Dighe] tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla L. 25 novembre 1962, n. 1684, alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, e alla L. 5 novembre 1971, n. 1086*"; il riferimento normativo nazionale è ora costituito anche dal D.P.R. 380/2001 (in particolare artt. 64-67 e 93-94).

Al riguardo si precisa che i progetti strutturali di opere resistenti (c.a. e/o acciaio o muratura o altri materiali strutturali) ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3 (classificazione amministrativa), sono soggetti ad autorizzazione sismica secondo quanto disposto dalla L. 64/74, ora D.P.R. 380/2001 e correlate norme regionali; per le opere complementari e/o accessorie degli sbarramenti il provvedimento autorizzativo deve tuttavia considerarsi assorbito da quello di approvazione tecnica del progetto generale ai sensi dell'art. 1 (co. 1, 5 e 7 bis) del D.L. 507/1994, conv. con L. 584/1994, il quale, nella suddetta fattispecie, deve essere presentato di norma già completo, per dette opere, degli elaborati strutturali (esecutivi o definitivi di dettaglio per le strutture), grafici e di calcolo, delle opere con funzione strutturale.

Nel caso in cui le opere ricadano viceversa in zona 4 (per le quali non è richiesto un calcolo sismico, a meno di diversa e specifica disciplina regionale), visto il combinato disposto dall'art. 4 della L. 1086/71 e dall'art. 18 della L. 64/74 (art. 65 e 93 D.P.R. 380/2001), vige l'obbligo di presentazione - prima dell'inizio dei lavori - della sola denuncia e deposito degli elaborati esecutivi, grafici e di calcolo, delle opere in c.a., c.a.p. e metalliche, per cui i progetti delle opere accessorie degli impianti di ritenuta da sottoporre preventivamente ad approvazione tecnica ai sensi della legge 584/94 possono essere redatti, in questo caso, con un grado di approfondimento pari a quello del progetto definitivo.

Considerato pertanto che per le opere di competenza di questa Amministrazione non è richiesto il rilascio di una specifica autorizzazione sismica per i casi disciplinati dalla legge n. 64/74 (risultando tale provvedimento - come detto - assorbito da quello di approvazione tecnica del progetto ai sensi della legge n. 584/94, in ogni caso necessario ai fini della realizzazione e/o modifica di opere afferenti ad impianti di ritenuta), può ritenersi che i separati procedimenti previsti dalle leggi n. 1086/71 e n. 64/74 per l'acquisizione ed il trattamento degli elaborati esecutivi, grafici e di calcolo delle opere strutturali convergano sempre, per le opere complementari e/o accessorie degli impianti di ritenuta, a seguito dell'approvazione tecnica ex art. 1 D.L. 507/1994 conv. L. 584/1994 del progetto generale o della sua modifica, nel medesimo sub-procedimento consistente nella denuncia dei lavori e nel deposito degli elaborati esecutivi del progetto strutturale così come previsto dalla L. n. 1086/71.

Ai fini dell'esplicazione degli effetti dell'art. 1, co. 7 bis richiamato, possono tuttavia verificarsi i seguenti casi:

1. il Progetto definitivo generale comprende con sufficiente approfondimento (esecutivo) gli elaborati relativi alle opere in c.a. ed acciaio ed è stato approvato senza prescrizioni o condizioni relative a dette opere;
2. il Progetto esecutivo generale deve essere oggetto di verifica di ottemperanza alle prescrizioni riguardanti le strutture in questione, emesse in sede di approvazione del Progetto definitivo;
3. il Progetto definitivo generale approvato non comprende con sufficiente approfondimento gli elaborati strutturali delle opere in c.a. ed acciaio, il cui esame è stato pertanto rinviato alla fase esecutiva; gli elaborati esecutivi delle opere strutturali vengono quindi presentati successivamente o in corso d'opera (caso residuale da evitare, per quanto possibile, a meno dei progetti di varianti).

Nei casi 2 e 3 gli effetti recati dal citato comma 7 bis, possono esplicarsi solo a seguito della conclusione di detti procedimenti di verifica di ottemperanza e/o della approvazione tecnica del progetto (necessariamente esecutivo) anche delle opere strutturali (anche per singole strutture), quest'ultima dovuta solo nei casi precedentemente elencati (zone 1, 2 e 3 classificate sismiche dal

punto di vista amministrativo e/o zone 4 per le quali siano state emanate specifiche disposizioni regionali che obblighino all'effettuazione di un calcolo sismico).

Adempimenti generali – specificazioni

In ottemperanza alle prescrizioni della richiamata normativa, per le opere con funzione resistente appartenenti all'impianto di ritenuta (trattasi in genere di opere complementari e/o accessorie), una volta acquisita la prescritta approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 1 del D.L. 507/1994 conv. L. 584/94, deve essere sempre effettuata la denuncia dei lavori presso l'UTD territorialmente competente prima del loro inizio; detta denuncia effettuata dal Concessionario o richiedente la concessione di derivazione, deve essere corredata di un'asseverazione con la quale si attesti la conformità del progetto strutturale depositato a quello generale approvato in linea tecnica da questa Amministrazione, nonché la congruenza dei successivi eventuali approfondimenti con il medesimo, come anche chiarito con nota prot. SDI/7161 dell'11/10/1999. Unitamente alla denuncia, ai fini del deposito, dovranno essere allegati gli elaborati esecutivi, grafici e di calcolo delle opere con funzione resistente.

Al riguardo, facendo riferimento alle altre disposizioni recate dalle norme richiamate, si richiede che, ove non già provveduto, venga istituito presso ogni UTD il Registro di deposito dei progetti delle opere resistenti in c.a. e acciaio (od altri eventuali materiali strutturali utilizzati per le opere accessorie), da tenersi costantemente aggiornato. Tale registro dovrà contenere indicazione della data e numero di protocollo in ingresso presso l'UTD della denuncia dei lavori, il titolo dei lavori, il comune, la provincia, la regione e la zona sismica ove ricade l'intervento, la denominazione della diga ed il corrispondente numero d'archivio, il concessionario, i nominativi del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore statico, dell'impresa costruttrice. Inoltre dovrà essere previsto l'inserimento della data e del numero di protocollo della nota di approvazione del progetto generale/specifico (v. seguito), della comunicazione di inizio lavori, di quella inerente alla presentazione da parte del concessionario della relazione a struttura ultimata ed infine di quella del collaudo statico, richiamandosi l'attenzione di codesti uffici anche sui termini stabiliti dalle norme statali richiamate.

Contenuti dell'istanza del Concessionario

La denuncia-istanza relativa alla costruzione delle opere citate deve contenere l'asseverazione di conformità al progetto generale approvato redatta dal Concessionario per il tramite del Progettista, l'indicazione dei nominativi del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Collaudatore Statico (ai sensi della 1086/71) e dell'Impresa esecutrice. La denuncia deve comprendere domanda di deposito corredata dagli elaborati esecutivi, grafici e relazionali, del progetto strutturale debitamente firmati unitamente ai necessari elaborati grafici architettonico-funzionali (in triplice copia e in formato digitale con firme digitali).

Con riguardo alle suddette strutture portanti, si precisa che il relativo progetto strutturale dovrà essere esauriente per prospetti, planimetrie, sezioni, carpenterie, armature ed accompagnato da una relazione tecnica, da una relazione geotecnica, da una relazione sui materiali, dal fascicolo dei calcoli delle strutture, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture stesse e delle armature. Inoltre, dovrà essere allegata una relazione geologica (con possibilità di rimando a documentazione di progetto già presentata nell'ambito del progetto generale), che illustri le principali caratteristiche litologiche dei terreni di fondazione, nonché, nei casi di interventi su opere esistenti, una relazione che esponga lo stato di conservazione dei manufatti e presenti i risultati dei rilievi e delle indagini conoscitive in situ.

Ripartizione di compiti tra UTD e Sede centrale

Con riferimento alla ripartizione dei compiti tra le divisioni centrali e gli UTD, secondo il D.M.I.T. 4/8/2014, con la presente si precisa la competenza generale degli UTD (come di seguito dettagliato per quanto attiene agli atti di approvazione) in merito ai citati adempimenti prescritti dalla L. 64/1974, dalla L. 1086/1971 e ora anche dal D.P.R. 380/2001, relativamente alla ricezione delle istanze-denunce, alla relativa istruttoria ed alla registrazione e conservazione degli elaborati strutturali presentati.

Tali uffici, nell'ambito della propria competenza territoriale, dovranno pertanto ricevere le domande di deposito, ed istruirle ai sensi delle vigenti norme statali, secondo quanto di seguito ulteriormente precisato.

Compiti dell'UTD

Come stabilito in sede di ripartizione dei compiti di istruttoria sul progetto generale (definitivo od esecutivo), l'UTD nella istruttoria di competenza, oltre alle verifiche preliminari di completezza degli elaborati e rispondenza allo stato dei luoghi, riferisce esaurientemente sugli elaborati relativi alle strutture resistenti in c.a. ed acciaio (o altro materiale strutturale), ai fini della relativa approvazione nell'ambito del progetto generale.

Con la successiva presentazione della denuncia dei lavori (per tutte le zone sismiche: 1, 2, 3 e 4), il competente UTD avvia l'istruttoria amministrativa finalizzata all'espletamento dei compiti afferenti al deposito. Il procedimento si attua anche per i lavori che comportano varianti rispetto a quelli oggetto di un precedente provvedimento di deposito.

L'UTD, nell'ambito dell'attività istruttoria amministrativa, deve verificare:

- la correttezza dell'impostazione e completezza dell'istanza;
- la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;

- l'effettivo livello esecutivo degli elaborati progettuali;
- la asseverazione di conformità resa dal Progettista tra elaborati esecutivi presentati e progetto generale (definitivo o esecutivo) approvato e l'ottemperanza ad eventuali prescrizioni relative a dette opere emesse in sede di approvazione del progetto generale.

Al termine della verifica, se trattasi di opere già incluse nel progetto definitivo/esecutivo generale assentito dalla competente Divisione di coordinamento e quindi oggetto di approvazione/verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 1 del D.L. 507/1994 conv. L. 584/1994, dà comunicazione al Concessionario, e per conoscenza alla Sede centrale, dell'avvenuto deposito e dell'esito favorevole della verifica di completezza dell'istanza e degli elaborati.

Ove trattasi di opere non incluse nel progetto generale assentito o modificate rispetto ad esso o, solo per le opere in zone simiche 1, 2 e 3 (od anche 4 per le regioni che prevedono per l'opera un'autorizzazione sismica), anche in caso di progetto definitivo/esecutivo generale approvato non comprendente con sufficiente approfondimento le opere in questione, l'UTD verifica in questa fase anche la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti (NTC 2008) riscontrando l'osservanza delle norme tecniche nell'impostazione delle ipotesi progettuali, degli schemi di calcolo e delle combinazioni di carico e nella verifica degli elementi strutturali.

Al riguardo potrà essere utile riferimento la circolare emanata con nota n. 7581 del 6/4/2016 relativa all'istruttoria delle rivalutazioni sismiche delle opere accessorie.

A conclusione dell'esame, in caso di esito positivo, l'UTD redige relazione istruttoria, e, per gli interventi di modifica non sostanziale o comunque per opere accessorie e complementari secondarie (es. casa di guardia ed altre opere di edilizia, impalcati, passerelle, muri di sostegno, opere metalliche, ecc.), l'UTD procede direttamente all'approvazione tecnica (ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1363/1959 e per gli effetti dell'art. 1, co. 7 bis del D.L. 507/1994, conv. L. 584/1994) e dà corso al deposito del progetto strutturale, dandone comunicazione alla Sede centrale.

Nel caso di opere o modificazioni che per rilevanza (es. scarichi di superficie o torri di significativa altezza) siano di competenza, ai fini dell'approvazione tecnica, della Div. di coordinamento, l'UTD redige relazione istruttoria e la inoltra alla predetta Divisione, per l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento (approvazione ai sensi dell'art. 1, co. 1 o 5 e per gli effetti del co. 7 bis, del D.L. 507/1994 conv. L. 584/1994).

Si precisa che l'UTD, tramite le divisioni di coordinamento, potrà promuovere il supporto dell'ufficio strutture e geotecnica in merito a strutture particolari che abbiano richiesto un elevato onere computazionale.

Integra il procedimento, nei casi previsti (opere facenti parte del corpo diga), l'autorizzazione alla costruzione ex art. 7 D.P.R. 1363/1959.

Ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come deve avvenire per gli altri procedimenti, l'UTD comunica al richiedente le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte, fissando termini. In tal caso, il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni/osservazioni o decorrenza dei termini fissati. In caso di esito negativo, l'UTD emette un provvedimento motivato di diniego.

Ulteriori adempimenti

Fermo restando che l'approvazione tecnica del progetto ai fini dell'incolumità pubblica non sostituisce obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, ai sensi dell'art. 1, co. 6, del D.L. 507/1994, conv. della L. 584/94, non si possono iniziare i lavori strutturali in questione senza approvazione del progetto da parte della Div. di coordinamento o dell'UTD per quanto di rispettiva competenza e senza deposito degli elaborati esecutivi, con obbligo di accertamento di eventuali violazioni e segnalazione all'A.G. in caso di violazioni (D.P.R. 380/2001). E' compito del Concessionario tramite il Direttore dei Lavori conservare in cantiere copia del progetto esecutivo approvato, ai sensi dell'art. 5 della L. 1086/1971.

Si evidenzia che per opere in c.a., acciaio e muratura o altri materiali resistenti che per finalità non possono ritenersi accessorie alla diga (e quindi non sono oggetto di approvazione o assenso tecnico, ma di mera presa d'atto o nulla-osta di compatibilità con la sicurezza della diga), non può attuarsi un'applicazione estensiva del comma 7 bis dell'art. 1 del D.L. 507/1994, conv. L. 584/1994. In tali casi pertanto il Concessionario è tenuto a seguire le ordinarie procedure presso i competenti uffici regionali; l'UTD verificherà preliminarmente la presenza di tali tipologie di opere nei progetti ricevuti e, sentita se del caso la Div. di coordinamento, ne darà formale comunicazione al Concessionario.